

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 17 novembre 2005
che modifica la decisione BCE/2002/11 sui conti annuali della Banca centrale europea
(BCE/2005/12)
(2005/832/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

DECIDE:

Articolo 1

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 26.2,

Il seguente articolo 6a è inserito nel capitolo II della decisione BCE/2002/11 ⁽²⁾:

considerando quanto segue:

«Articolo 6a

Accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse e del prezzo dell'oro

(1) Tenuta in debita considerazione la natura delle sue attività, la Banca centrale europea (BCE) dovrebbe essere adeguatamente coperta contro i rischi di cambio, del tasso di interesse e del prezzo dell'oro. Il Consiglio direttivo della BCE può costituire un accantonamento per tali rischi nel bilancio della BCE.

Tenuta in debita considerazione la natura delle attività della BCE, il Consiglio direttivo può costituire nel bilancio della BCE un accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse e del prezzo dell'oro. Il Consiglio direttivo decide sull'ammontare e sull'utilizzo dell'accantonamento in base ad una stima motivata dell'esposizione al rischio della BCE.»

Articolo 2

Disposizione finale

(2) L'articolo 3, paragrafo 2, della decisione BCE/2005/11 relativa alla distribuzione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione ⁽¹⁾ stabilisce che il Consiglio direttivo può decidere, prima della fine di ciascun esercizio finanziario, di trasferire parzialmente o interamente il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione ad un accantonamento per i rischi di cambio, del tasso di interesse e del prezzo dell'oro,

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua adozione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 novembre 2005.

Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ Cf. pag. 41 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 58 del 3.3.2003, pag. 38.